

■ L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI IN EMILIA-ROMAGNA

► L'AUTORIZZAZIONE IN CAMPO SANITARIO

L'*autorizzazione* è il provvedimento amministrativo attraverso cui si rimuove un divieto, un limite all'esercizio di determinate attività o funzioni soggette ad una tutela particolare per motivi di interesse pubblico.

La deliberazione n. 327/04 regola il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio. Il livello di requisiti stabiliti per le diverse tipologie di attività varia a seconda del grado di complessità dell'organizzazione necessaria per esercitare l'attività (si passa così dalle strutture organizzativamente più semplici, quali lo studio professionale a quelle più complesse, quale l'ospedale).

Relativamente ad alcune tipologie di strutture, in particolare quelle che espletano attività in regime di ricovero, la legge impone la necessità di un'*autorizzazione alla realizzazione* della struttura, rilasciata dalla Regione.

Sono, in tal modo previsti due tipi di autorizzazione:

1) Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie

Questa autorizzazione deve essere ottenuta prima di dar corso ai lavori di costruzione di nuove strutture o, per quelle già esistenti, ad un loro adattamento, ad una loro diversa utilizzazione, ad un ampliamento anche non comportante un aumento di posti letto, o, infine, ad una loro trasformazione. ([Punto 1.4](#) della Delibera Giunta regionale n. 327/2004. - .pdf 11kb)

La Regione Emilia-Romagna ha limitato la necessità di autorizzazione alla realizzazione per le sole strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti e/o prevedano l'effettuazione di interventi chirurgici in regime di day-hospital o di day-surgery e per quelle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

La competenza a rilasciare tale autorizzazione è dell'Assessorato alla Sanità della Regione. Per approfondimenti vedi deliberazioni di Giunta regionale n. 327 del 23 febbraio 2004, (punto 3 del dispositivo) e [n. 555 dell'1 marzo 2000](#).

2) Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

Questa autorizzazione deve essere posseduta prima di dare avvio all'attività. Tutte le strutture sanitarie, comprese alcune categorie di studi professionali, sono soggette al regime di *autorizzazione all'esercizio dell'attività*.

La deliberazione 327/04 abroga la precedente DGR 125/99.

Le principali innovazioni riguardano:

- **la definizione di nuovi requisiti autorizzativi**, mirati ad accentuare le tematiche

riguardanti la prevenzione ed al controllo dei rischi biologici ed ambientali delle strutture sanitarie;

- **la separazione tra requisiti previsti da normativa specifica della sanità e requisiti previsti da norme aventi carattere generale**, quali quelle in tema di sicurezza, barriere architettoniche, ecc.;
- **l'estensione dell'autorizzazione ad alcune categorie di studi professionali** ([vedi il Glossario](#), .doc 492 kb) quali quelli odontoiatrici, quelli chirurgici e quelli ove vengono effettuate procedure diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;
- **la ridefinizione del percorso di adeguamento ai requisiti per le strutture già esistenti o già autorizzate**. Le strutture in possesso di tutti i requisiti sono autorizzabili ai sensi della L.R. n. 34/98 mentre quelle che non hanno concluso il percorso di adeguamento sono autorizzate con riferimento alla situazione esistente, in base alla normativa nazionale di cui all'art. 8 ter D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. Tali strutture, in occasione di adattamenti, diverse utilizzazioni, ampliamenti, trasformazioni, previa verifica del possesso di tutti i requisiti relativamente alle aree oggetto degli eventi prima evidenziati, saranno autorizzate ai sensi della L.R. n. 34/98. Viene in tal modo introdotta la possibilità di autorizzazioni per "parti" di un'unica struttura edilizia. Infatti, si prevede che il provvedimento di autorizzazione possa essere articolato in provvedimenti separati, riguardanti ogni singola struttura o anche aree organizzative interne, purchè dotate di autonomia operativa. Nel momento in cui l'intera struttura acquisisca tutti i requisiti verrà emanato un unico, complessivo, provvedimento di autorizzazione.

3) Autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici

- [Delibera n. 2520/2004](#) "Autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici singoli o associati. Modifiche ed integrazioni alle DGR n.327/04 e n. 1099/04" (.pdf 67 Kb)
- [Delibera n. 1099/2004](#) "Differimento al 31/12/04 della data di scadenza delle domande di autorizzazione all'esercizio da parte dei professionisti titolari di studio soggetti a regime di autorizzazione sanitaria e modifica del modello di domanda di cui alla DGR 327/04" (.pdf 54 Kb)

a cura di: Agenzia Sanitaria Regionale
e-mail: asrqualita@regione.emilia-romagna.it

ultimo aggiornamento: